



Osservando dalla tribuna del pubblico

La deliberazione su un determinato oggetto durante le sessioni è la conclusione di un lungo lavoro preparatorio condotto collettivamente dai diversi organi del Parlamento (commissioni e gruppi parlamentari) e individualmente da ciascun deputato.

Nella sala del Consiglio nazionale, alla destra del podio dell'oratore, siedono il presidente e il relatore della commissione che ha studiato in dettaglio il testo in discussione. Essi illustrano, in tedesco e francese, i lavori svolti in seno alla commissione ne difendono le proposte, riprodotte in un paragramma (tavola sinottica) e, successivamente, esprimono il proprio parere sulle proposte d'emendamento presentate dai consiglieri nazionali. Il consigliere federale responsabile dell'oggetto esaminato siede al banco del Governo e difende il punto di vista dell'Esecutivo.

Per far fronte all'aumento degli oggetti da trattare, il regolamento prevede cinque categorie di dibattiti, dal dibattito libero alla procedura scritta. Questa suddivisione consente di razionalizzare i lavori parlamentari e di dedicare il tempo disponibile alla discussione degli oggetti più importanti. Le votazioni vengono effettuate con un sistema elettronico.

Nel Consiglio degli Stati vi è un solo relatore e non esiste un podio per l'oratore. I parlamentari di questa Camera si esprimono quindi dal proprio posto. Non c'è limitazione del tempo di parola, per cui il dibattito si svolge in modo più libero. Le votazioni vengono effettuate con un sistema elettronico.

Il Palazzo federale

Costruito in base ai piani dell'architetto Auer, il Palazzo federale è stato ultimato nel 1902.

L'atrio centrale che separa le sale consiliari è ricco di simboli storici.

Il gruppo dei tre Confederati che prestano giuramento (Werner Stauffacher, Walter Fürst, Arnoldo di Melchtal) è opera di Vibert. Sulla piattaforma delle scale si ergono quattro lanzichenecci, simbolo delle quattro lingue nazionali.

Di fronte al gruppo del Grütli, si intravede un bassorilievo che fa rivivere la leggendaria origine degli Svizzeri, descritta da F. Schiller nel suo «Guglielmo Tell». Nelle nicchie della parete di fondo si ergono le statue di Winkelried, simbolo dello spirito di sacrificio, e di Nicolao della Flüe, incarnazione dello spirito di conciliazione.

La cupola vetrata mostra lo stemma della Confederazione, cinto dal motto «Uno per tutti, tutti per uno» e dagli stemmi di 22 Cantoni. Lo stemma del Giura è sul lato, con la sua data di creazione (1978). Le quattro vetrate presentano le regioni del Paese e le loro attività economiche. I medaglioni sono opera di Soldini, che fu consigliere nazionale, e illustrano la difesa, l'educazione, la giustizia e i lavori pubblici.

La sala del Consiglio nazionale è decorata da un affresco di Giron rappresentante il praticello del Grütli, culla della Confederazione, con i Mythen sullo sfondo. Ai lati, vi sono le statue della moglie di Stauffacher e di Guglielmo Tell. La «leggenda» del frontone rievoca le gesta degli antenati. Nel fregio superiore sono collocati gli stemmi di 59 Comuni svizzeri, raggruppati per Cantone.

Lungo la parete di fondo si trovano i seggi a forma di stalli dove prendono posto i consiglieri agli Stati quando si riuniscono con i consiglieri nazionali in Assemblée federale (plenaria), in particolare per eleggere il Consiglio federale e il Tribunale federale.

La sala del Consiglio degli Stati è decorata da un affresco di Welte rappresentante la Landsgemeinde di Nidvaldo. Il grande lampadario conta 208 lampadine. Le date ricordano gli atti di portata costituzionale:

1° agosto 1291	Patto d'alleanza dei tre Cantoni fondatori
7 ottobre 1370	Carta dei preti
10 luglio 1393	Convenzione di Sempach
22 dicembre 1481	Convenzione di Stans
19 febbraio 1803	Atto di Mediazione
7 agosto 1815	Patto federale
12 settembre 1848	Prima Costituzione federale
29 maggio 1874	Prima revisione della Costituzione
18 aprile 1999	Seconda revisione della Costituzione



Servizi del Parlamento
Relazioni pubbliche
Palazzo federale
CH-3003 Berna
T +41 58 322 99 00
pr@parl.admin.ch
www.parlamento.ch

Bundesversammlung
Assemblée fédérale
Assemblea federale
Assambla federala



L'Assemblea federale svizzera

Il Parlamento svizzero – l'Assemblea federale – è composto di due Camere con uguali poteri.

Il Consiglio nazionale rappresenta il popolo svizzero e conta 200 consiglieri nazionali, eletti con il sistema proporzionale. Ogni Cantone costituisce una circoscrizione elettorale e i seggi sono ripartiti tra i Cantoni in proporzione al numero dei loro abitanti. Il Consiglio degli Stati conta 46 rappresentanti, due per Cantone, eletti secondo il sistema maggioritario (proporzionale nel Cantone del Giura e nel Cantone di Neuchâtel). Il mandato parlamentare è di quattro anni per entrambi i consigli. I deputati conservano la loro attività professionale. Il Parlamento si riunisce quattro volte all'anno per una sessione ordinaria di tre settimane. I costi di funzionamento sono di circa 13 franchi annui per abitante. Le donne nel Consiglio nazionale sono 64, nel Consiglio degli Stati 6.

Principali competenze delle Camere federali

- legislazione (costituzione e leggi, approvazione dei trattati internazionali)
- controllo (alta sorveglianza dell'amministrazione, approvazione del preventivo e del consuntivo)
- elezioni (membri del Governo e del Tribunale federale, Cancelliere della Confederazione e in caso di guerra, generale dell'esercito)


Commissioni

I lavori parlamentari sono preparati da commissioni permanenti o ad hoc. Le commissioni permanenti si occupano dei campi seguenti: finanze – gestione – politica estera – scienza – educazione e cultura – sicurezza sociale e sanità – ambiente – pianificazione del territorio e energia – politica di sicurezza – trasporti e telecomunicazioni – economia e tributi – istituzioni politiche – affari giuridici.

L'Assemblea federale è rappresentata nell'Unione interparlamentare (UIP), nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (AP-CdE), nel Comitato parlamentare dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nell'Assemblea parlamentare della francofonia (APF), nell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (AP-OSCE) e nell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (AP-NATO), con statuto di membro associato.

Interventi parlamentari

I deputati possono proporre emendamenti nel corso dei dibattiti nonché formulare altre proposte per mezzo di iniziative parlamentari, mozioni o postulati. Tramite l'interpellanza, l'interrogazione e durante l'ora delle domande possono inoltre chiedere informazioni al Governo.



Iter di una legge federale

- 1 Il Consiglio federale elabora un disegno di legge, consultando l'amministrazione federale, i Cantoni, i partiti e le cerchie interessate, e lo trasmette sotto forma di messaggio al Parlamento.
- 2 La commissione della Camera prioritaria (p. es. il Consiglio nazionale) esamina il disegno ed elabora proposte in merito.
- 3 Se entra in materia, il Consiglio nazionale procede alla discussione articolo per articolo e vota quindi sul complesso del disegno di legge.
- 4 La commissione della seconda Camera (in questo esempio il Consiglio degli Stati) esamina a sua volta il disegno di legge e formula proposte in merito.
- 5 Se entra in materia, il Consiglio degli Stati procede alla discussione articolo per articolo e infine vota sull'insieme del progetto.
- 6 Se le decisioni delle due Camere divergono, il progetto fa la «spola» dall'una all'altra, per tre volte al massimo, fino all'eliminazione completa delle divergenze. La commissione del Consiglio nazionale può proporre al Consiglio degli Stati di eliminare una divergenza ma di mantenerne un'altra.
- 7 Il Consiglio nazionale elimina una divergenza e ne mantiene un'altra.
- 8 La commissione del Consiglio degli Stati propone di aderire alla decisione del Consiglio nazionale.




- 9 Se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze tra le due Camere, viene istituita una conferenza di conciliazione composta da membri delle commissioni che hanno esaminato il progetto. La conferenza è incaricata di proporre un compromesso che può essere accettato o respinto dalle Camere, ma non ulteriormente modificato.
- 10 Le due Camere procedono separatamente al voto finale.
- 11 La legge è sottoposta al referendum facoltativo (50 000 firme entro 100 giorni).
- 12 La legge entra in vigore, a meno che sia respinta in votazione popolare.



Consiglio nazionale

Gruppo UDC	68
Gruppo socialista	43
Gruppo liberale radicale	33
Gruppo PPD	30
I Verdi	12
Gruppo PBD	7
Gruppo verde liberale	7
Totale	200

- 1 Presidente
- 2 Prima vicepresidente
- 3 Secondo vicepresidente
- 4 Scrutatori
- 5 Oratori
- 6 Relatori
- 7 Segretario generale
- 8 Segretari del Consiglio
- 9 Bollettino ufficiale
- 10 Consiglieri federali
- S Consiglieri agli Stati



Consiglio degli Stati

Gruppo PPD	13
Gruppo liberale radicale	12
Gruppo socialista	12
Gruppo UDC	6
I Verdi	1
Gruppo PBD	1
Vacante	1
Totale	46

- 1 Presidente
- 2 Primo vicepresidente
- 3 Secondo vicepresidente
- 4 Scrutatore
- 5 Segretaria
- 6 Traduttore
- 7 Bollettino ufficiale
- 8 Consiglieri federali

